

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3744

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUZZANI, FIORI, COLUCCI, DA MOMMIO, CUOJATI, SERRENTINO, BELLOCCHIO, ROSINI, UMIDI SALA, RAVASIO, ANTONI, DIGNANI GRIMALDI, CAPECCHI PALLINI, STRUMENTO, PETROCELLI, AULETA, DARDINI, BRINA, TRIVA

Presentata l'8 maggio 1986

Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori corrisposti ai militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, grandi invalidi per servizio militare ed equiparati, e ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ¹ — Questa proposta di legge si pone l'obbiettivo di prendere atto della sostanziale identità esistente tra menomazioni contratte dal personale militare in pace e in guerra attraverso la corresponsione di un equivalente trattamento assistenziale e risarcitorio, pur tenendo presenti e rispettando le differenziazioni tra le diverse categorie

Infatti, gli assegni accessori, di assistenza e di accompagnamento e loro integrazioni si basano giustamente su criteri di valutazione delle invalidità, di definizione e di attribuzione analoghi a quelli vigenti per la pensionistica di guerra

La legge 2 maggio 1984, n. 111, mentre ha introdotto il principio dell'adeguamento automatico degli assegni accessori, ne ha però limitato l'ambito di applicazione e gli importi

Così sono venuti ad essere penalizzati proprio quegli invalidi più gravi destinatari degli assegni accessori e provenienti, quasi tutti, dai corpi militari e militarizzati, le cui menomazioni presentano appunto spiccate analogie con le invalidità di guerra

In definitiva si fa risaltare, più che l'identità delle menomazioni e dei conseguenti assegni accessori annessi alle due

normative, la diversità dei trattamenti pensionistici a cui questi si agganciano, attenuando e rendendo meno evidente quel concetto di corrispondenza, già insito nelle relative normative, sia per l'accertamento e la valutazione delle menomazioni che per la loro iscrizione a tabelle.

Per la copertura della spesa del provvedimento è sufficiente lo stanziamento di 10 miliardi già previsto a questo scopo dalla legge finanziaria per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, in quanto esso, riferendosi ai soli assegni accessori, è ristretto soltanto ad un limitato numero di gravi invalidità.

All'articolo 1 vengono definite le categorie degli aventi diritto, appartenenti ai reparti militari ed ai corpi militarmente ordinati.

Con l'articolo 2 si intende tutelare gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 1, mediante il

medesimo adeguamento automatico previsto per gli assegni accessori dei grandi invalidi di guerra.

All'articolo 3 si è voluto evitare il perdurare di una sperequazione tra gli assegni accessori delle due categorie unificando gli importi in maniera definitiva.

Al comma 2 dell'articolo 3 si creano i presupposti affinché eventuali futuri nuovi assegni ai grandi invalidi di guerra siano estesi anche ai grandi invalidi destinatari della legge in oggetto.

Con l'articolo 4 si precisa che l'onere valutato in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 (di cui è prevista la copertura nella legge finanziaria), è destinato ad aggiungersi agli attuali stanziamenti, quale compensazione tra gli emolumenti percepiti come assegni accessori dagli invalidi di guerra e quelli previsti per gli invalidi per servizio militare di 1ª categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di prima categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle forze armate, nei corpi armati e nei corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del corpo degli agenti di custodia e della guardia forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, gli importi degli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie dei grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 1 sono adeguati automaticamente mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo nella misura e nei tempi previsti per i corrispondenti assegni accessori dei grandi invalidi di guerra.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 2 sono agganciati automaticamente ai corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

2. Sono estesi automaticamente ai grandi invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui alla presente legge, gli assegni accessori di nuova istituzione previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quale compensazione tra gli importi degli assegni attualmente percepiti dal personale indicato all'articolo 1 rispetto agli importi dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra per gli anni 1986, 1987 e 1988, valutato in lire 10 miliardi per ciascun anno, si provvede mediante apposito stanziamento previsto dalla legge finanziaria nel fondo speciale di parte corrente, tabella B, alla voce « Ministero del tesoro ».